



Rif. P.G. n. 1279194 del 17/10/2023
Cod.Fasc. 420.60.70/2023/GCMN/4255

Parere n. 3991/23

Spett.le
Comune di FANO
Settore IV - Urbanistica
U.O. Pianificazione Urbanistica/Territoriale
comune.fano@emarche.it

OGGETTO: Parere art. 89 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e ss.mm.ii. ed accertamenti art. 10 Legge Regionale Marche 23 novembre 2011 n. 22

Variante non sostanziale al Piano Attuativo "ST5_P28 - Comparto commerciale Bellocchi 3", centro commerciale Metauro in via Einaudi 30, approvato con D.G.C. n. 80 del 15.03.2016, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 34/1992 e s.m.i.,

Con riferimento all'istanza di Codesto Comune, assunta al protocollo regionale con prot. 1279194 in data 17/11/2023, volta ad acquisire il parere di competenza di questo Settore regionale sulla variante descritta in oggetto, rendendo disponibile la relativa documentazione in formato digitale.

Premesse

- la variante proposta riguarda il Piano Attuativo "ST5_P28 - Comparto commerciale Bellocchi 3" approvato con D.G.C. n. 80 del 15.03.2016, per l'ampliamento del centro commerciale Metauro in via Einaudi 30, nella Zona industriale di Bellocchi, già convenzionato e attualmente realizzato;
- sulla progettazione attuativa approvata l'allora struttura competente della Regione Marche, P.F. Tutela del Territorio di Pesaro Urbino, esprimeva con n. 3328/15, prot. 68657 del 28/10/2015, parere di compatibilità geomorfologica e con riguardo agli aspetti idrologici-idraulici favorevole condizionato, senza rilevare particolari criticità o elementi di pericolosità sulla zona di intervento.

Preso atto dagli elaborati prodotti che la presente variante riguarda l'adeguamento delle N.T.A. di attuazione del comparto ST5-P28 e della convenzione urbanistica, al fine di consentire tra le attività del centro commerciale quelle oggi possibili in base al PRG vigente nelle zone D3 e D4, con particolare riferimento alla destinazione:

U5.5.2 – Strutture per la salute, le cliniche, gli ambulatori, i servizi per gli anziani e portatori di handicap, i day hospital, i laboratori per analisi cliniche, i centri sanitari di riabilitazione, i centri sanitari specializzati ecc.

Ogni unità non dovrà occupare una SUL superiore a mq. 200.

Accertato per quanto attiene agli aspetti idrologici-idraulici, con specifico riferimento alle disposizioni dell'art.10 della L.R. Marche n. 22/2011 (D.G.R. 53/2014) che l'Arch. Adriano Giangolini del Comune di Fano, quale Responsabile del Procedimento e Dirigente del Settore IV – Urbanistica, ha motivato nell'istanza l'esclusione della variante proposta dall'ambito di applicazione della Verifica di Compatibilità Idraulica, definito al Titolo I, paragrafo 2.2, lettere a), b), c) e d) e della Verifica di Invarianza Idraulica di cui al Titolo III, dei *Criteri tecnici* approvati con D.G.R. 53/2014 in quanto:

- trattasi di adeguamento normativo allo strumento urbanistico generale;
- non comporta maggiore capacità edificatoria o un aumento di rapporto di copertura (in base al suddetto regolamento il rapporto di copertura = superficie fondiaria / superficie territoriale);
- non introduce destinazioni d'uso che possono determinare un aumento dell'esposizione al rischio idraulico;



- non prevede trasformazioni territoriali in grado di modificare il regime idraulico;
- trattasi di adeguamento “normativo” che non prevede trasformazioni permanenti del suolo che possano provocare una variazione di permeabilità superficiale.

Considerato quanto sopra esposto, in sede di valutazione finale e per quanto di specifica competenza di questa struttura regionale, si esprime parere favorevole in ordine alla compatibilità della variante normativa proposta, con le condizioni geomorfologiche del territorio, ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 380/01, comprensivo degli accertamenti previsti dal documento tecnico approvato con D.G.R. 53/2014, in applicazione dell’art. 10 della L.R. Marche 22/2011.

Nel caso vengano apportate modifiche agli elaborati allegati al presente parere, andrà inoltrata apposita richiesta di riesame.

Ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 si dichiara che il Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord e il Responsabile della Posizione Organizzativa non si trovano in situazioni di incompatibilità né di conflitto di interesse anche potenziale, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/1990, degli artt.6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014, nei confronti dei destinatari del presente atto.

Cordiali saluti

Il Responsabile della P.O.

Pareri e Autorizzazioni

(Tiziana Diambra)

Il Dirigente del Settore
Genio Civile Marche Nord
Arch. Lucia Taffetani

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)